



Associazione Provinciale
Esercenti il Commercio
Ambulante



IL 31/12/2020 SCADE IL TERMINE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE CARTA DI ESERCIZIO 2021

Vi ricordiamo che, come previsto dalla LR 6/10, il 31/12/2020 scadranno i termini perentori per l'aggiornamento dell'Attestazione della Carta di Esercizio 2021.

Per ottenere il rinnovo dell'Attestazione ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste per legge o nell'impedimento al lavoro, è necessario fornire alla Segreteria APECA la documentazione comprovante l'avvenuto assolvimento degli obblighi Assistenziali, Previdenziali Contributivi e Fiscali.

Nello specifico è necessario fornire:

- Ricevuta della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi anno 2020, riferita all'anno fiscale 2019;
- Attestazione di iscrizione ovvero riepilogo contributi INPS (Tabella F24 dovuti frontespizio presa dal sito) anno corrente o *in alternativa*, Codice PIN di 16 cifre per l'accesso online (del titolare e/o di tutti i soci in caso di società);
- Visura camerale aggiornata (non più vecchia di sei mesi);
- Nel caso di società o di aziende con dipendenti/collaboratori, necessita altresì attestazione iscrizione INAIL e/o ultima busta paga, ricevuta della trasmissione telematica del Modello 770.

Ricordiamo che, in caso di mancato aggiornamento dei dati di seguito indicati, la sanzione amministrativa varia da 500 a 3.000 euro oltre alla confisca delle attrezzature e della merce:

- dati anagrafici (indirizzo ecc.);
- licenze e/o subingressi;
- dipendenti e/o collaboratori.

Vista l'enorme mole di lavoro, suggeriamo ai nostri soci di provvedere in anticipo alla consegna dei documenti in A.P.E.C.A. dando la possibilità ai nostri Uffici di soddisfare in tempo utile le esigenze di coloro che le richiedono.

Per ulteriori delucidazioni o informazioni contattare la Segreteria APECA al **n° tel. 02-7750330, ovvero via e-Mail: apeca@unione.milano.it oppure visionare il nostro sito: www.apeca.it.**

Il Segretario
Luigi Leanza

Il Presidente
Giacomo Errico